

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

**DECRETO n. 12 del 31.01.2013**

**Oggetto: Adempimenti di cui al comma 231 *bis*, dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4**

**PREMESSO:**

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- che tra gli interventi previsti nella succitata deliberazione al punto 18 si dispone la "*ricognizione dei provvedimenti approvati dagli organi regionali e aziendali in materia sanitaria; verifica della congruità con il piano di rientro dei predetti provvedimenti regionali e aziendali, con conseguente sospensione dei provvedimenti contrastanti con il Piano ovvero adottati in carenza o difformità del preventivo parere da parte dei Ministri affiancanti;*
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro -tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo programmi operativi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Achille Coppola ed il dott. Mario Morlacco sono stati nominati sub commissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.04.2010;
- che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22.02.2012 dal Sub Commissario Dott. Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23.03.2012, i compiti ad esso attribuiti sono stati assegnati al Sub Commissario Dott. Mario Morlacco;

**CONSIDERATO**

- che con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di Giunta regionale n. 1289 del 26 febbraio 1996, venivano attribuiti alle province;
- che all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2004 si precisava che le AA.SS.LL. continuavano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province a decorrere dall'1 gennaio 2006;
- che il predetto comma veniva successivamente modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005, che disponeva: "*In attuazione del comma 1, lettera h), articolo 19, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di Giunta regionale 26 febbraio 1996, n. 1289, sono attribuiti alle province. Le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che avviene nei tempi e con le modalità stabilite da apposito*

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

*regolamento regionale. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede con l'istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario.”;*

- *che con decreto commissariale n. 36 del 28 giugno 2010, si disponeva “la sospensione dell’art. 19 della legge regionale 15 del 11 agosto 2010 nella parte che concerne la disposizione che le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province”;*
- *che il succitato decreto commissariale n. 36 del 28 giugno 2010 veniva successivamente sospeso con decreto commissariale n. 68 del 22 novembre 2010 per due mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso, con il fine di scongiurare, nelle more dell’approvazione del regolamento, ogni inconveniente igienico – sanitario derivante dalla mancata effettuazione dei suddetti interventi, in un periodo nel quale l'emergenza rifiuti assumeva tratti particolarmente preoccupanti;*
- *che i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, con parere n. 24-P del 10/1/2011, non validavano il succitato decreto commissariale n. 68 del 22 novembre 2010 in quanto “..l’attività di sanificazione ambientale non rientra tra quelle che il SSR è tenuto a garantire ai sensi del DPCM 29 novembre 2001”*

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della legge regionale 07 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 veniva così sostituito:

*“3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con deliberazione della Giunta regionale, n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All’onere derivante dall’attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l’istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario”.*

## **TENUTO CONTO**

- *che il comma 80 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come modificato dal decreto del 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, in legge 15 del 2011, prevede che qualora: “gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga.”;*
- *che il comma 231 bis della citata legge regionale 4 del 2011, prevede che: “Il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 191 del 2009 e dispone la sospensione dell’efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni così individuate, sospendendole o abrogandole”.*

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

**RITENUTO**

- che le aziende sanitarie locali non possono provvedere al costo delle attività di cui trattasi con fondi rientranti nella spesa sanitaria regionale in quanto, in ottemperanza al DPCM del 29 novembre 2001, tali interventi non rientrano nei LEA e si attribuisce alle AA.SS.LL. esclusivamente la vigilanza igienico-sanitaria del territorio sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- che le attività di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) non possono essere considerate quali compiti sanitari in senso proprio ed appaiono piuttosto da assimilare ad attività che, pur avendo una sicura rilevanza per la salute, rientrano nella competenza di enti diversi dalle aziende sanitarie locali;
- che l'attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli interventi di disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione, prevista dal DPCM 29 novembre 2001, implica la necessità che siffatti interventi vengano effettuati da soggetti diversi dalle aziende; diversamente il riferimento alla vigilanza non avrebbe ragion d'essere posto che vi sarebbe coincidenza tra il soggetto vigilante e soggetto vigilato.

**RAVVISATO**, pertanto, di dover provvedere, in attuazione del disposto di cui al comma 231 *bis*, dell'articolo 1, della legge regionale 4 del 2011 alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti assunti in forza del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, come sostituito dall'art. 19 comma 11 della legge regionale del 07 dicembre 2010, n. 16 in contrasto con il Piano di rientro dei Disavanzi e dei Programmi operativi 2010, 2011-2012, come individuati nel presente decreto.

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

**DECRETA**

- di individuare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, come disposizione in contrasto con il Piano di rientro dei Disavanzi e dei Programmi operativi 2010, 2011-2012, ai sensi del comma 231 *bis* dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 2011, e, per l'effetto, di disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti assunti in forza del medesimo articolo;
- di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 80 della legge n. 191/2009, al Consiglio regionale nonché alle AA.GG.CC nn. 19 e 20, e al settore Stampa e documentazione per la pubblicazione nel BURC, per i consequenziali adempimenti.

Si esprime parere favorevole  
Il Sub Commissario ad Acta  
Mario Morlacco



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

Il Coordinatore dell'Area 19 Area 20 (ad interim)  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente del Servizio  
Economico Finanziario  
Dott. G. F. Ghidelli

Il Funzionario Responsabile dell'A.G.C. 20  
D.ssa Elvira Lorenzo

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro